



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **195**
in data **16/11/2017**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **16 - sedici** - del mese **novembre** alle ore **10:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE, CON RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE, LA SENTENZA N.1376/17 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE IN UN CONTENZIOSO TRA IL COMUNE E LA SIG.RA R. I.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	NO
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con avvisi di accertamento n. 42/2011/2005, n. 677013/2006, n. 92331/2007, n. 49645/2008, n. 18036/2009, n. 43/2011/2005, n. 44/2011/2006, n. 48/2011/2007, n. 49/2011/2008, n. 51/2011/2008, n. 52/2011/2009 e n. 53/2011/2009, emessi tra il 18 e il 19 gennaio 2011, l'U.O.C. Gestione Tributi Comunali contestava alla sig.ra I. R. l'omessa denuncia di immobili ai fini del pagamento dell'ICI nonché il parziale versamento della stessa in riferimento agli anni dal 2005 al 2009 e richiedeva il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni per un importo complessivo di € 22.611,43;
- che la sig.ra R. impugnava i suddetti avvisi con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia pervenuto al Comune in data 17/5/2011 ed acquisito al n. 8956/11 di P.G.;
- che il Comune si costituiva nel suddetto giudizio a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini e presentava la proprie controdeduzioni;
- che con sentenza n. 12, emessa in data 4/12/2012 e depositata in data 15/1/2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia-Sezione 4 accoglieva il ricorso ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati;
- che con ricorso in appello depositato in data 28/3/2013 il Comune, sempre a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini, impugnava la suddetta sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna;
- che con sentenza n. 1376, emessa in data 23/1/2017 e depositata in data 24/4/2017, la Sezione n.10 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado;

Viste:

- la nota del 8/11/2017 con le quali l'Ufficio Contenzioso Tributario chiede al Servizio Legale comunale di proseguire il contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione;
- le considerazioni dell'Ufficio Tecnico ICI trasmesse via e-mail al Servizio Legale in data 6/11/2017;

Ritenuto:

- di impugnare, con ricorso alla Corte di Cassazione, la sentenza n.1376 emessa dalla Sezione n.10 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in data 23/1/2017 e depositata in data 24/4/2017;

- di conferire l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Roma;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco ad impugnare, con ricorso alla Corte di Cassazione, la sentenza n.1376 emessa dalla Sezione n.10 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in data 23/1/2017 e depositata in data 24/4/2017;
- di incaricare della rappresentanza e difesa del Comune l'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Roma.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, dovendosi notificare il ricorso in Cassazione entro il termine ultimo del 24 novembre 2017;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Roberto Maria